

REGOLAMENTO AVIS PROVINCIALE BERGAMO

(Approvato il 26 Marzo 2022 dalla 76^a assemblea degli associati)

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

c. 1 L'Avis Provinciale di Bergamo che aderisce all'AVIS Nazionale in virtù dell'assenso espresso dal Comitato Esecutivo Nazionale del 19/12/2004 è stata costituita nell'anno 1945, ha sede legale nel comune di Bergamo e attualmente corrente in Via Leonardo da Vinci 4 . AVIS Provinciale Bergamo è una Organizzazione di Volontariato (ODV) ed Ente del Terzo Settore (ETS).

c.2 Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell'Avis Provinciale di Bergamo.

Art. 2 – SOCI

c.1 L'iscrizione all'Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o Equiparata sotto ordinata, previa domanda scritta presentata dall'aspirante socio, nelle modalità predisposte da AVIS Nazionale.

c.2 Un socio donatore o aspirante tale è iscritto alla sede comunale del comune di residenza salvo sua diversa richiesta. Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di Base o Equiparata e non può essere iscritto ad altra organizzazione di donatori di sangue.

c.3 Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di Base o Equiparata, può chiedere di essere trasferito ad un'altra Avis Comunale, di Base o equiparata.

c.4 Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata interessata, accoglie l'istanza di adesione del socio.

c.5 L'Avis Provinciale di Bergamo deve comunicare all'AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno - tramite l'Avis Regionale Lombardia – l'elenco dei soci iscritti al 31 Dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti...) fornite dalle Avis Comunali sotto ordinate. Le stesse Avis Comunali, di Base o Equiparate hanno competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno.

c.6 L'Avis Provinciale di Bergamo può richiedere ad un'Avis Comunale, di Base o equiparata del proprio territorio – formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente – di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora

con continuità a favore della stessa Avis Provinciale di Bergamo. Gli oneri sociali sono a carico dell'Avis sovra ordinata che ha richiesto l'iscrizione. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.

c.7 Il Presidente di Avis Provinciale di Bergamo o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

c.8 La procedura di adesione all'AVIS Nazionale dei soci persone giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente Nazionale.

c.9 La perdita della qualifica di socio, analiticamente disciplinata nell'art. 7 dello Statuto di AVIS Nazionale, da parte di un socio persona giuridica per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione Avis e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento. In ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione locale.

Art. 3 - ATTIVITÀ

c.1 Avis svolge tutte le attività elencate e contemplate nell'art. 3 dello Statuto di AVIS Provinciale Bergamo purché compatibili con quanto disposto dal Codice del Terzo Settore per quanto attiene gli Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Enti del Terzo Settore (ETS) e alle modifiche del Codice Civile che dovessero intervenire a seguito della piena applicazione del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 - DIRITTI DEI SOCI

c.1 Il socio ha diritto:

- a)** al riconoscimento e alla tutela del valore etico del proprio dono;
- b)** alla tutela dei propri dati personali;
- c)** al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio e donatore ad ogni livello associativo;
- d)** all'elettorato attivo e passivo;
- e)** ad adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e regolamentari da parte di altri associati persone fisiche ovvero giuridiche;
- f)** ad esaminare i libri sociali, secondo le modalità definite da apposita circolare emanata dal Presidente;
- g)** alla tutela dei dati personali di cui l'Associazione è in possesso, la stessa deve porre in essere ed attuare tutte le misure necessarie previste dalle normative vigenti.

Art. 5 - DOVERI DEI SOCI

c.1 I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo Statuto.

c.2 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.

c.3 Tutti i soci, oltre all'attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.

c.4 La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché dei protocolli adottati e dalla necessità e/o conformità nell'esercizio delle attività delle persone giuridiche derivante dalla programmazione della raccolta regionale e/o provinciale concordata.

c.5 I soci, sia persone fisiche che giuridiche, sono tenuti a fornire all'Associazione tutte le informazioni utili ai soli fini associativi.

c.6 La qualifica di socio non donatore, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 dello Statuto di AVIS Nazionale, si perde in caso di cessazione di ogni attività associativa, senza giustificato motivo, per un periodo di oltre un anno e decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

c.7 Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

c.8 Il socio deve:

- a)** dichiarare eventuale esistenza di rapporti economico con l'Associazione;
- b)** rifiutare compensi di qualunque natura che possano essere ricondotti all'attività donazionale;
- c)** evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
- d)** fare riferimento per l'attività donazionale alle indicazioni dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata di appartenenza;
- e)** fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri;
- f)** osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;
- g)** comunicare alla propria Avis Comunale, di Base o Equiparata tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.

Art. 6 - LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE

c.1 Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo Statuto.

c.2 L'AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo. È fatto assoluto divieto a tutti, con inclusione di Avis Nazionale, di apportare modifiche, anche parziali, al logo istituzionale.

c.3 La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale.

c.4 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l'abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell'AVIS con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato – su richiesta espressa tramite l'Avis Regionale e corredata del relativo parere – dal Comitato Esecutivo Nazionale.

c.5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell'AVIS è esercitata dal Consiglio Direttivo dell'AVIS Nazionale, che, anche su segnalazione di qualunque socio, adatterà i provvedimenti opportuni previsti dallo Statuto fino alla proposta della perdita della qualifica di socio.

Art. 7 - BENEMERENZE ASSOCIATIVE

c.1 La foggia delle benemerienze è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci.

c.2 Le benemerienze devono essere di foggia e di dimensioni tali da poter essere visibili e da poter essere portate giornalmente.

c.3 Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti per tutte le Avis territoriali, che tengono conto, oltre che della attività donazionale, anche della fedeltà associativa, e precisamente:

- 1.** Dopo 3 anni di iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 6 donazioni, oppure al compimento di 8 donazioni;
- 2.** Dopo 5 anni di iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 12 donazioni, oppure al compimento di 16 donazioni;
- 3.** Dopo 10 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni;
- 4.** Dopo 20 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni;
- 5.** Dopo 30 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni o al compimento di 75 donazioni;

6. Dopo 40 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 80 donazioni o al compimento di 100 donazioni;
7. Alla cessazione della attività donazionale per raggiunti limiti di età o per motivi di salute e la effettuazione almeno 120 donazioni.

c.4 Ai fini dell'attribuzione delle benemerenze, tenuto conto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il numero delle donazioni di emazie effettuate dalle donatrici fino al compimento del cinquantesimo anno di età viene considerato doppio.

c.5 Per tutte le benemerenze non possono comunque essere prese in considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di sei donazioni all'anno.

c.6 Ai soci che esplicano con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo, previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis presso la quale prestano la propria collaborazione in relazione al livello della collaborazione stessa, possono essere attribuite benemerenze come segue:

1. dopo 10 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemeranza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 5 anni;
2. dopo 20 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemeranza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 10 anni;
3. dopo 30 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemeranza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 20 anni;
4. dopo 40 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemeranza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 30 anni

c.7 Le donazioni effettuate prima dell'iscrizione all'AVIS sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le modalità previste dal presente Regolamento, purché documentate dalla Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate.

c.8 È riconosciuta al socio la facoltà di rinunciare alle benemerenze.

Art. 8 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

c.1 La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell'Assemblea dell'Avis Provinciale di Bergamo, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri sulla base della documentazione inviata dalle rispettive Avis Comunali o equiparate sotto ordinate.

c.2 Tale documentazione, da inviare prioritariamente a mezzo PEC, sottoscritta dal legale rappresentante, consiste in:

1. i nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche;
2. i nominativi dei delegati, effettivi e supplenti, dei soci persone fisiche, risultanti dal verbale assembleare;

3. la documentazione dalla quale risulti l'avvenuto regolare pagamento delle quote associative;
4. il nominativo del Capo delegazione;
5. copia del verbale, copia dei bilanci, copia dei verbali della Commissione Verifica Poteri e relativi allegati dell'Assemblea Comunale.

c.3 Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, indicato dal capo delegazione sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea Comunale. All'uopo il capo delegazione può formalmente affidare tale compito ad altro componente la delegazione.

c.4 Ogni legale rappresentante non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato persona giuridica.

c.5 I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale o dell'Organo di Controllo di Avis Provinciale non possono essere delegati di soci persone fisiche.

c.6 La Commissione Verifica Poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dall'Assemblea Provinciale dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

c.7 La carica di componente della Commissione Verifica Poteri è incompatibile con qualsiasi carica associativa di pari livello

Art. 9 - COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI

c.1 La costituzione di un'Avis territoriale, riferimento del corrispondente territorio politico-amministrativo, avverrà secondo le modalità previste da apposita circolare emanata dal Presidente Nazionale.

c.2 Le persone fisiche – in numero non inferiore a 21 – in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3 possono costituire un'Avis Comunale o di base, divenendone soci. Il numero dei soci non potrà scendere al di sotto di 7 pena la perdita dello stato di ETS ai sensi dell'art. 32 commi 1 e 1 bis del D. Lgs 117/2017.

c.3 L'Avis Provinciale del territorio amministrativo corrispondente è costituita da almeno 3 Avis Comunali, di base o equiparate, ivi comprese, costituite nella forma di OdV – rappresentate in Assemblea Provinciale dai loro Presidenti – nonché dai soci persone fisiche delle medesime Avis Comunali, di base o equiparate di quel territorio, rappresentati nell'Assemblea Provinciale stessa dai delegati eletti in sede di assemblea comunale o equiparate.

c.4 Le quote associative dovute all'AVIS Nazionale sono stabilite dall'Assemblea Generale con riferimento ai soci persone fisiche e ai soci persone giuridiche al 31 dicembre dell'anno precedente.

c.5 Il versamento delle quote associative, relative ai soci persone fisiche, sarà effettuato per il tramite delle Avis Regionali in due soluzioni, la prima di norma pari al 60% entro il 30 aprile e la seconda a saldo entro il 30 settembre di ogni anno.

c.6 Le quote relative ai soci persone giuridiche, previste al precedente comma 4, saranno versate in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.

c.7 Compete all'Assemblea degli Associati dell'Avis Provinciale di Bergamo, su proposta del Presidente associativo pro tempore, di determinare, mediante apposita delibera, una eventuale quota sociale a carico dei soci aderenti, nonché le modalità di versamento della quota stessa.

Art. 10 - ORGANI

c.1 Tutti gli organi di cui all'articolo 8 dello Statuto di AVIS Provinciale Bergamo hanno sede presso gli uffici dell'Avis Provinciale di Bergamo.

c.2 L'espressione di volontà di ogni organo collegiale, se non diversamente disciplinata, avviene con voto palese. Tutte le espressioni di voto riguardanti soci di persone fisiche vanno obbligatoriamente assunte con voto segreto.

c.3 L'elezione degli organi di governo e di controllo avviene mediante scrutinio segreto.

c.4 Tuttavia l'Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, deliberare diversamente.

c.5 Ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere.

Art. 11 – L'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 La sede dell'Assemblea Provinciale degli associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo Provinciale.

c.2. La convocazione dei soci persone giuridiche all'Assemblea Provinciale, ai sensi dell'art. 9 comma 6 dello Statuto, deve essere inviata prioritariamente a mezzo PEC, posta elettronica ordinaria e in mancanza delle stesse a mezzo servizio postale. La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche avviene con le stesse modalità previste per le persone giuridiche per il tramite delle Avis Comunali o di base.

c.3 Ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione associativa e dei bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, sul sito Internet dell'Avis Provinciale, oppure presso l'Avis Provinciale di Bergamo.

c.4 La documentazione dovrà essere disponibile 30 giorni prima dell'Assemblea.

c.5 In apertura di Assemblea vengono nominati cinque o più questori di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

c.1. La composizione del Consiglio Direttivo Provinciale è determinata secondo quanto previsto nello Statuto.

c.2. Il Consiglio Direttivo Provinciale, per la realizzazione del proprio programma, può strutturarsi in aree dipartimentali, che vengono definite ed eventualmente integrate con apposita delibera.

c.3 Sul piano organizzativo, per un migliore contatto con il territorio, il Consiglio Direttivo Provinciale può istituire strutture periferiche denominate Zone con ruolo funzionale operativo intermedio ma prive di autonomia statutaria che resta patrimonio esclusivo delle Avis Comunali afferenti.

c.4 Il Consiglio Direttivo Provinciale ha la facoltà di nominare un Direttore Generale e deliberarne le competenze.

Art. 13 – COMITATO ESECUTIVO PROVINCIALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

c.1 Il Segretario Provinciale procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.

Nel caso in cui sia prevista la figura del Direttore Generale di cui al comma 4 - art.12 del presente Regolamento, le suddette funzioni del Segretario Provinciale, possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo Provinciale al Direttore Generale con apposita delibera.

c.2 Il Tesoriere Provinciale sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede dell'Avis Provinciale; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità di cui al comma 3 del successivo articolo 15.

Il Tesoriere Provinciale ha altresì il compito di proporre al Consiglio Direttivo, per il tramite del Comitato Esecutivo, tutti quegli atti e provvedimenti che ritiene opportuno adottare per la gestione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'Associazione.

c.3 Ogni membro del Comitato Esecutivo o dell'Ufficio di Presidenza è responsabile dell'attuazione delle deleghe a lui singolarmente attribuite dal Consiglio Direttivo Provinciale, dei progetti e delle decisioni approvate dallo stesso organo.

Art. 14 - OBBLIGATORIETA' GIURISDIZIONE INTERNA

c.1 La richiesta di adesione all'Associazione comporta l'accettazione della giurisdizione interna, come disciplinata da Statuto e Regolamento.

c.2 L'eventuale ricorso alla magistratura ordinaria, fatte salve le decadenze di legge, può solo avvenire successivamente alla definizione del procedimento interno.

Art. 15 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

c.1 L'Avis Provinciale di Bergamo e le Avis sottordinate sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato (artt. 13 e 15 D. Lgs 117/2017) disciplinate dall'art 19 dello Statuto di Avis Provinciale Bergamo e dai corrispondenti articoli degli statuti delle Avis sottordinate. Precisamente:

- a) Libro degli associati o aderenti;
- b) Libro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri "organi sociali".

I libri di cui alle lettere a, b, c sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione mentre i libri di cui alla lettera d sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

c.2 Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.

c.3 I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari o postali e le relative movimentazioni, sono disposti con firma congiunta dal Presidente e dal Tesoriere o da eventuali delegati componenti il Comitato Esecutivo quali il Vicepresidente Vicario ed il Segretario; con firma disgiunta dei componenti il Comitato Esecutivo in ordine alle operazioni di versamento.

c.4 Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo Provinciale è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio, che ne formuli motivata richiesta scritta, elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.

Art. 16 - BILANCIO SOCIALE

c.1 AVIS Provinciale, con apposito atto deliberativo del Consiglio Provinciale, redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso

il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni.

c.2 Le Avis sottordinate, pur in ossequio della propria autonomia, sono tenute ad osservare le prescrizioni inerenti la raccolta dei dati, finalizzata alla stesura del Bilancio Sociale sulla scorta di apposite direttive annualmente emanate.

Art. 17 - CARICHE

c.1 L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono componenti, accompagnato da autocertificazione che attesti la non sussistenza di eventuale conflitto di interessi.

c.2 Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di coniugio, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell'Associazione.

c.3 Nell'Avis Provinciale di Bergamo è inammissibile detenere contemporaneamente, ossia nel corso del medesimo mandato, più cariche in organi del medesimo livello.

Art. 18 – REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI

c.1 Ogni Avis Comunale o di base può dotarsi di un proprio Regolamento associativo, conforme allo schema-tipo approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo, purché non in contrasto con il presente Regolamento. All'Avis Provinciale di Bergamo è demandato il potere di verifica su detta conformità.

c.2 In assenza dell'adozione di Regolamenti locali nell'ordine delle sovraordinate, il presente Regolamento viene applicato a ciascun livello associativo.

Art. 19 – NORME ELETTORALI

c.1 Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Avis Provinciale di Bergamo, nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate - oltre che dalle norme statutarie vigenti - dalle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 20 – DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI

c.1 Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Avis Provinciale di Bergamo hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto dell'Associazione medesima e dal presente Regolamento.

Art. 21 – ELETTORATO ATTIVO

c.1 Ogni socio persona fisica - ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto Comunale o di Base - esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, come previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto stesso, in presenza dei presupposti ivi richiesti.

Art. 22 - ELETTORATO PASSIVO

c.1 Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee dell'Avis Provinciale di Bergamo, dell'Avis Regionale Lombardia e dell'AVIS Nazionale o ad essere designato quale delegato per l'Assemblea Provinciale e/o Regionale e/o per l'Assemblea Generale degli Associati.

c.2 La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo dell'Avis Provinciale e/o Regionale e/o dell'AVIS Nazionale.

c.3 La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le Assemblee di ogni livello associativo.

c.4 La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo Provinciale e a componente dell'Organo di Controllo e/o del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea elettiva Provinciale - al Presidente dell'Avis Comunale di riferimento. All'atto della presentazione della candidatura la domanda del proponente, in forma di autocertificazione, dovrà essere corredata da dichiarazione antimafia, dichiarazione attestante l'assenza di condanne penali passate in giudicato e di carichi pendenti, nonché l'assenza di incompatibilità di cui all'articolo 17 commi 2 e 3 del presente Regolamento.

c.5 L'avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax, ovvero della ricevuta PEC. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

c.6 Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea Provinciale, purché sostenute da parte di almeno il 10% dei soci presenti all'Assemblea medesima, ovvero da parte di un numero di delegati e/o legali rappresentanti corrispondenti ad almeno il 10% dei soci.

c.7 Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4, deve essere presente all'Assemblea elettiva dell'Avis Provinciale di Bergamo.

c.8 All'atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 6, si rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l'assenso del candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima.

Art. 23 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

c.1 La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell'articolo precedente viene effettuata in seno all'Assemblea Provinciale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle competenze assembleari, contenute nello Statuto dell'Avis Provinciale di Bergamo.

c.2 Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dal Presidente, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulla quale l'Assemblea Provinciale esprimerà il proprio voto.

c.3 Nella valutazione delle candidature relative alla composizione dell'Organo di Controllo si dovrà tener conto prioritariamente delle competenze del candidato nell'ambito del mondo del volontariato, dell'economia sociale e del Terzo Settore. Le stesse dovranno essere indicate nella domanda di candidatura.

c.4 L'Assemblea Provinciale non può proporre all'Assemblea dell'Avis sovra ordinata un numero di candidati superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

c.5 Risultano candidati alle cariche sociali sovra ordinate coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare o secondo l'ordine di graduatoria determinato dall'assemblea sotto ordinata.

c.6 Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovra ordinate competenti, nel numero stabilito dagli statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti.

Art. 24 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI

c.1 L'Assemblea Provinciale provvede – nella seduta ordinaria svolta nell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali – alla nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, per l'Assemblea Provinciale, dal comma 6 dell'articolo 8 del presente Regolamento.

c.2 L'Avis Regionale Lombardia, per le Avis Comunali o Equiparate del proprio territorio, può stabilire il numero dei soci al di sotto del quale i compiti della Commissione Verifica Poteri, ivi compresi quelli di cui al successivo comma 4, possono essere espletati dal Segretario del Consiglio Direttivo.

c.3 La Commissione Verifica Poteri locale – che dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente – ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche presenti all'Assemblea Provinciale.

c.4 È cura del Presidente dell'Avis Provinciale di Bergamo convocare, entro il termine di 30 giorni successivi all'avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all'elezione del Presidente della medesima.

c.5 Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri Regionale, il Presidente dell'Avis Provinciale di Bergamo deve far pervenire alla Segreteria dell'Avis Regionale Lombardia sovra ordinata – almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea Elettiva – gli atti di cui al precedente art. 9, nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l'altro, il numero dei soci in essere al 31 dicembre dell'anno precedente ed il numero delle donazioni fatte con riferimento all'anno precedente.

c.6 La Segreteria dell'Avis Provinciale di Bergamo provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, unitamente all'elenco dei soci di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente Regolamento, al Presidente della Commissione Verifica Poteri Provinciale.

c.7 È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alla Segreteria Provinciale le eventuali posizioni anomale rilevate in ordine all'esame dei documenti assembleari consegnati e comunque nel rispetto del precedente comma 5, al fine di consentire l'acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell'avvio dei lavori assembleari nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 8, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni.

c.8 La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l'esito delle verifiche condotte e delle proprie attestazioni alla Segreteria dell'Avis Provinciale di Bergamo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente la prima convocazione dell'assemblea.

c.9 In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone fisiche e/o dei delegati e/o dei rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di voto dal Presidente dell'Assemblea.

c.10 Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci persone fisiche e/o di associati persone giuridiche e/o di delegati tra le Avis interessate e la Commissione Verifica Poteri Provinciale, debbono essere da quest'ultima segnalati alla Presidenza dell'Assemblea Provinciale in apertura di seduta, al fine di consentire in merito l'immediata deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme statutarie.

c.11 Sulla base delle determinazioni assembleari di cui al precedente comma la Commissione Verifica Poteri predispone l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto da consegnare al Presidente dell'Assemblea Provinciale ed al Presidente del Comitato Elettorale per i rispettivi adempimenti di competenza.

c.12 La Commissione Verifica Poteri provvede all'accreditamento degli aventi diritto al voto negli orari indicati nella convocazione, potendosi avvalere della collaborazione del personale di Avis Provinciale Bergamo di cui comunque è tenuta ad avere la supervisione.

Art. 25 – NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI.

c.1 La composizione numerica degli organi sociali dell'Avis Provinciale di Bergamo, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie dell'Avis Provinciale di Bergamo.

c.2 In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.

c.3 Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la carica sociale verrà sostituito seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Art. 26 – VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE

c.1 In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri Provinciale verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto del comma 7 dell'articolo 9 dello Statuto di AVIS Provinciale Bergamo– e ne comunica i risultati al Presidente dell'Assemblea.

c.2 Ove lo Statuto dell'Avis Provinciale di Bergamo non preveda quorum costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità della seduta e l'adozione delle deliberazioni relative.

c.3 I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze.

c.4 In sede di voto i soci persone fisiche devono essere chiaramente tenuti distinti dai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche, per agevolare il conteggio dei voti da parte dei questori di sala in occasione delle votazioni palesi.

c.5 Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre gli strumenti informatici necessari al conteggio di voti elettronici. In alternativa, i locali che ospitano la seduta dovranno essere allestiti per settori, allo scopo di consentire la distinzione tra le diverse categorie di soci ed agevolare la rapidità nel conteggio dei voti espressi.

In particolare:

- a)** ai soci persone fisiche portatori esclusivamente del loro voto dovrà essere consegnato un contrassegno di colore giallo;
- b)** ai soci persone fisiche delegati di un altro socio persona fisica dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosa;
- c)** ai delegati che rappresentino un quoziente pieno di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosso;

- d) ai delegati che rappresentino frazioni di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore blu, sul quale sia stato riportato il numero di soci rappresentato;
- e) ai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore verde ed eventualmente su di esso dovrà essere indicato il numero di deleghe – fino ad un massimo di cinque – di altri associati Persone Giuridiche.

c.6 Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l'argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.

c.7 Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare all'Assemblea il risultato della precedente votazione.

Art. 27 – IL COMITATO ELETTORALE

c.1 L'Assemblea elettiva dell'Avis Provinciale di Bergamo in apertura di seduta provvede alla nomina con voto palese, determinandone di volta in volta il numero dei componenti, del Comitato Elettorale, scegliendo tra i soci presenti che non siano candidati a qualunque carica o incarico.

c.2 Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente Regolamento.

c.3 I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.

c.4 Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:

- a) accerta l'identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 11 del precedente articolo 24;
- b) provvede alla raccolta delle deleghe dei soci persone fisiche – nelle Assemblee delle Avis di Base ed in quelle delle Avis Comunali o Equiparate – e dei rappresentanti legali delle Associate Persone Giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;
- c) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;
- d) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell'inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali;
- e) affigge – nel luogo delle elezioni – le liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;

- f) verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;
- g) vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
- h) procede allo spoglio delle schede;
- i) decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.

c.5 Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell'Avis Provinciale di Bergamo nonché inviato, per conoscenza, all'Avis sovra ordinata.

c.6 Il Presidente del Comitato Elettorale, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo. L'adunanza deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del voto e comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 29 comma 2.

Art. 28 – VOTAZIONI.

c.1. I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell'Assemblea elettiva di riferimento, a tutti i livelli associativi, devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero ai delegati di soci persone fisiche ed ai rappresentanti legali dei soci persone giuridiche all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione di cui al comma 2 del precedente articolo 11 – nei tempi statutari previsti.

c.2. Alle votazioni dell'Assemblea Provinciale potranno partecipare tutti i soci regolarmente iscritti e accreditati dalla Verifica Poteri, i quali saranno ammessi personalmente a votare durante gli orari stabiliti e comunicati ai sensi del precedente comma 1.

c.3 L'elezione dei componenti degli organi sociali di governo e di controllo avviene con le seguenti procedure:

- a) le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato, socio persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo;
- b) l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda;
- c) all'elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;
- d) le schede votate vengono consegnate dall'elettore al Presidente del Comitato Elettorale che, in sua presenza, le introduce nell'apposita urna e, a conferma dell'avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell'elettore.

c.4. Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l'elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto.

Art. 29 - RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI E LE DECISIONI DEL COMITATO ELETTORALE

c.1. Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.

c.2. La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'articolo 27. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti.

c.3. Avverso le decisioni definitive del Comitato Elettorale sono ammessi i ricorsi agli organi di giurisdizione interna, nei termini e nei modi previsti dal Regolamento Nazionale. Il ricorso non interrompe i termini di convocazione degli eletti.

c.4. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci.

Art. 30 – NORMA FINALE

c1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione in occasione della prima Assemblea utile e sostituiscono le precedenti norme regolamentari.

c.2 Le norme dei regolamenti delle Avis territoriali, ove in contrasto con il presente Regolamento decadono e dovranno essere adeguate in occasione della prima assemblea utile.

c.3 Per le Avis Regionali, le Avis Provinciali, le Avis Comunali e le Avis di Base, laddove siano superati i limiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, dovrà essere nominato un Organo di Controllo, anche monocratico, secondo le prescrizioni ed i compiti di cui al succitato art. 30. Per le predette strutture associative, qualora non vengano superati i limiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, dovrà essere nominato un Collegio dei Revisori dei Conti secondo le prescrizioni e con i poteri previsti dallo Statuto in vigore alla data di approvazione del D. Lgs. 117/2017.